

Allegato

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
INFORTUNI CUMULATIVA

N. 167820874

STIPULATA TRA



**Federazione
Ciclistica
Italiana**

Federazione Ciclistica Italiana
C.F. 05228470588 P. Iva 01377441009
Stadio Olimpico - Curva Nord - 00135 Roma

E

La Compagnia Assicuratrice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.
Agenzia di Genova – Codice 52733

Durata del contratto

Dalle ore 24:00 del	30.06.2020
Alle ore 24:00 del	31.12.2023

**POLIZZA ASSICURATIVA****PER L'ASSICURAZIONE LESIONI/MORTE PER CONTO E A FAVORE DELLA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIETA' AFFILIATE E DEI SUOI TESSERATI**

Tra la FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA in seguito denominata Contraente, e UnipolSai Assicurazioni S.p.A., denominata Assicuratore, viene stipulata la seguente Polizza per le garanzie Lesioni/Morte per conto e a favore della Federazione Ciclistica Italiana, dei suoi organi Centrali e Periferici, delle Società affiliate e dei suoi Tesserati.

Le prestazioni garantite sono disciplinate nell'allegato "REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER LA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA".

Tale regolamento forma parte integrante della presente Polizza.

Art. 1 Titoli che danno diritto all'assicurazione

I Titoli che costituiscono diritto, senza distinzione di attività praticata, rientrante comunque negli scopi della Federazione Ciclistica Italiana, di ruolo ricoperto o di mansione esercitata, alle garanzie assicurative sono:

- La Tessera con banda magnetica, nominativa, numerata, riportante i dati identificativi del possessore o comunque l'attestazione della F.C.I. dell'avvenuto tesseramento;
- Affiliazione alla Federazione Ciclistica Italiana per le Società;
- Elenco Soci delle Società affiliate;
- L'elenco dei partecipanti non tesserati (per le coperture ad adesione);
- Tessera Giornaliera nominativa, numerata, con l'indicazione della data, del luogo e della denominazione della gara e/o manifestazione appartenente al settore amatoriale/ciclosportivo, organizzate dalle Società affiliate alla Contraente.
- Possesso di valido certificato di idoneità alla pratica sportiva ciclistica in piena coerenza con le normative statali in tema di "Certificazione medica per l'idoneità sportiva" e con i Regolamenti federali finalizzati alla tutela dei propri tesserati e dei partecipanti alle gare del calendario federale.

Le tessere giornaliera vengono sottoscritte presso le Società Organizzatrici delle manifestazioni affiliate alla F.C.I., ed hanno validità decorrente dal momento del rilascio ai partecipanti fino a tutto il tempo necessario della manifestazione/gara organizzata e comunque non oltre le ore 24:00 del giorno del rilascio. Qualora la manifestazione e/o gara organizzata dovesse svolgersi su più giornate, sarà necessario attivare, tramite pagamento del corrispettivo previsto, tante tessere quante sono le giornate previste dal programma delle stesse.

Possono essere altresì sottoscritte il giorno stesso della manifestazione durante le operazioni preliminari prima della partenza. Possono essere esclusivamente rilasciate a cittadini italiani e stranieri muniti di valido documento di identità.

- Tessera annuale promozionale "PG" a favore dei bambini/e di età compresa tra i 3 e i 12 anni (nonché per i bambini fino a 15 anni solo se iscritti alle scuole di ciclismo), valida esclusivamente per le attività/manifestazioni promozionali di formazione motoria in bicicletta, con esclusione della partecipazione a gare, organizzate dalle Società Giovanili affiliate alla Contraente.
- Tessera da Addetto alla segnalazione aggiuntiva (ASA) in ottemperanza al disposto del decreto ministeriale del 19 dicembre 2007 – Ministero dei Trasporti ed eventuali e successive modifiche e/o integrazioni.

Si precisa inoltre che gli Organi della F.C.I. sono da intendersi automaticamente assicurati.

Art. 2 Durata e decorrenza della Polizza

Il presente contratto assicurativo ha la durata e la rateizzazione indicate in frontespizio. E' data facoltà alle parti



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507701 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale I.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00218570012 - P. IVA 03740811207 - REA 51469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00005 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it



di rescindere dalla presente Polizza ad ogni scadenza annuale, con un preavviso di 120 (centoventi) giorni. La Compagnia si impegna a mantenere le stesse condizioni per un ulteriore triennio e pertanto sino al 31.12.2026. E' inoltre facoltà del Contraente della polizza, con preavviso non inferiore a 90 giorni (novanta) giorni antecedenti la scadenza annuale, richiedere una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo del premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, fino ad un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla scadenza, in base all'effettiva entità temporale del periodo di proroga richiesto dal Contraente.

Art. 3 Determinazione del premio – Incasso degli acconti e regolazione del premio

Premesso che:

- I premi annui unitari si intendono stabiliti secondo quanto previsto nella successiva Sezione Somme Assicurate e Premi;
- L'importo complessivo previsto alla Sezione Somme Assicurate e Premi (numero adesioni - premio unitario - premio totale), deve considerarsi quale premio minimo anticipato all'assicuratore per ciascun anno assicurativo, sulla base del numero di assicurati ipotizzato nella Sezione Somme Assicurate e Premi;

si conviene che il conguaglio dei premi in sede di regolazione premio, anche fra categorie di assicurati, verrà effettuato sulla base degli effettivi assicurati previsti alla Sezione Premi. Nell'ipotesi di tesserato con più qualifiche sarà dovuto il solo premio maggiore tra le varie qualifiche.

Entro la data del 30/06 di ogni anno la Federazione fornirà all'Assicuratore elenco riportante il numero degli assicurati suddivisi per categorie e/o tipo di tessera associativa e delle Società affiliate riferito all'anno assicurativo decorso, affinché l'Assicuratore stesso possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione.

Se la Federazione non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Assicuratore deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. Conseguentemente l'assicurazione resterà sospesa fino alla ore 24.00 del giorno in cui la Federazione abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per l'Assicuratore di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Dopo la scadenza del contratto, se la Federazione non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, l'Assicuratore, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligato per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Fanno fede per il calcolo della regolazione premio, le scritture contabili, i registri, i bilanci ed altri documenti probanti tenuti dalla Federazione che dichiara di mettere a disposizione dell'assicuratore per eventuali controlli.

Art. 4 Denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto dall'Assicurato alla Società Assicuratrice, preferibilmente per il tramite del Broker utilizzando gli appositi moduli. La denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, possibilmente corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Società Assicuratrice, per il tramite del Broker, entro 45 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano ragionevolmente avuto la possibilità.

Successivamente l'Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l'infortunio abbia

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Unipol
S.p.A.

Sede Legale: via Sta'Ingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507701 - fax +39 051 7096884
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 0068570012 - P. IVA 03740831207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritta all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it



cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società.

L'Assicurato o, in caso di morte il beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

Art. 5 Informazioni sui sinistri

La Società Assicuratrice si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, con cadenza semestrale il dettaglio dei sinistri aggiornati, indicando:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva (per singolo sinistro) che dovrà essere mantenuto, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato (per singolo sinistro);
- i sinistri respinti e/o senza seguito (numero e motivazioni).

Tutti i sinistri dovranno riportare la data di apertura della pratica da parte della Società, il relativo numero, la data di accadimento dell'evento, la tipologia dell'evento e la data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o per motivo diverso.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita all'Ente Contraente mediante supporto informatico utilizzabile per le dovute elaborazioni statistiche (possibilmente su foglio elettronico tipo excel).

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di richiedere ed ottenere ulteriori situazioni sinistri, con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo, con preavviso di giorni 30.

La Società Assicuratrice dovrà, con cadenza annuale, continuare a rendere i dati previsti anche dopo la cessazione del contratto, sino alla completa definizione di tutti i sinistri.

Art. 6 Clausola Arbitrale

Le controversie che dovessero insorgere fra le parti della presente polizza, escluse quelle non compromettibili ad arbitri, inerenti l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o lo scioglimento della presente polizza, saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, nominato uno da ciascuna delle parti in contesa e il terzo, con funzioni di Presidente del collegio, dai membri nominati dalle parti stesse, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nominerà anche l'arbitro della parte che non vi avesse provveduto nel termine di giorni venti dalla richiesta fatta dall'altra parte, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Collegio dovrà decidere, disponendo anche in ordine alle spese, nel termine di 60 giorni dalla sua costituzione, in via rituale e secondo diritto, con libertà di procedura ma sempre con l'osservanza del rispetto del principio del contraddittorio. La sede del collegio sarà Roma.

Art. 7 Foro competente

Per le azioni non compromettibili ad arbitri e per ogni controversia diversa da quelle previste dal precedente articolo 6 il foro competente a scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede di convenuto, ovvero quello scelto del luogo ove ha sede il Contraente e/o l'Assicurato, salvo che nel caso di controversie nelle quali sia attore o convenuto l'Assicurato, per le quali sarà competente il foro del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato.

Art. 8 Clausola Broker



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@assicurazioni.unipol.it - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00018570012 - P. IVA 0374081207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00005 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipol.it - www.unipol.it



Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società Innovazione Insurance Brokers S.r.l. – Sede Operativa Via Assarotti, 7 – 16122 Genova (in seguito denominata anche Broker), il ruolo di cui al D.Lgs 209/2005 (ex legge 792/84) per quanto concerne la predisposizione del Capitolato speciale di appalto e la assistenza e consulenza nelle fasi di gara. Il Broker fornirà, inoltre, assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica), per tutta la durata della polizza incluse riforme, rinnovi o sostituzioni.

La remunerazione del broker, come riconosciuto dagli usi di settore confermati dalla giurisprudenza, è posta a carico della Società aggiudicataria del contratto ed è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione appaltante.

Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, si conviene espressamente che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia e alle coassicuratrici, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso.

Art. 9 Coassicurazione

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato e la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.

La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, ferma la responsabilità solidale tra assicuratori, in deroga al Art. 1911 C.C.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione nonché quelli relativi alla rappresentanza processuale, compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ogni Compagnia coassicuratrice.

Pertanto la firma apposta dalla delegataria agli atti di variazione, la rende ad ogni effetto valida anche per le quote delle coassicuratrici.

Art. 10 Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, La Federazione Ciclistica Italiana, l'assicuratore e il broker, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Se l'Assicuratore o il broker hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziari, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura –ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Unipol
1877

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507710 - fax +39 051 709534
Capitale sociale I.v. Euro 2.031.458.328,00 - Registro delle imprese di Bologna, C.F. 0088570012 - P. IVA 03746811207 - R.E.A. 58469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione
e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 045
www.unipol.it - www.unipol.it



Art. 11 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 12 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 13 Disciplina dell'appalto

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all'aggiudicazione del relativo Lotto, ancorché non allegati.

LA CONTRAENTE

LA COMPAGNIA



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40129 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 709650
Capitale sociale I.V. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818520012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511459
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritta all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipol.it - www.unipol.it



REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

PER L'ASSICURAZIONE LESIONI/MORTE PER CONTO E A FAVORE DELLA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIETA' AFFILIATE E DEI SUOI TESSERATI.

DEFINIZIONI

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Beneficiario

L'Assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato.

Broker

La Società Innovazione Insurance Brokers Srl specificamente incaricata dal Contraente della assistenza e consulenza nella gestione amministrativa e tecnica del contratto di assicurazione per tutto il tempo della durata della polizza, incluso proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni della stessa polizza.

Coperture integrative per adesione

Coperture attivate tramite il pagamento del premio e l'invio di uno tra i moduli preposti.

Day Hospital

Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti, con redazione di cartella clinica.

Dirigente e Componente del Consiglio Direttivo

Il soggetto tesserato con tale titolo che svolge unicamente attività direttiva, organizzativa e/o amministrativa nell'ambito della società affiliata.

Franchigia

La percentuale di invalidità che, in caso di sinistro, viene detratta alla invalidità permanente effettiva al fine del calcolo dalla somma liquidabile.

Indennizzo

La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.

Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte o una lesione prevista nella tabella di cui al D.Lgs. 3.11.2010.

Invalidità permanente

Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Massimale

Importo massimo delle prestazioni delle Società.

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipolit - tel. +39 051 507701 - fax +39 051 7006584
Capitale sociale i/v. Euro 2.031.458.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00005 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 045
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it



Presidente di Società

Il soggetto tesserato con tale titolo che svolge unicamente attività direttiva, organizzativa e/o amministrativa nell'ambito della società affiliata.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Socio di Società

Tesserato che collabora nell'attività sociale svolgendo attività amministrativa e/o organizzativa nell'ambito di società affiliata.

Tecnico

Ogni tesserato in qualità di direttore sportivo, formatore, maestro, istruttore, allenatore, collaboratore e le analoghe figure comunque preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico.

Tessera giornaliera

Tessera valida a decorrere dal momento del rilascio ai partecipanti fino a tutto il tempo necessario della gara/manifestazione organizzata e comunque non oltre le ore 24:00 del giorno del rilascio.

Tessera Promozione Giovanile

Tessera avente validità annuale a favore di bambini ricompresi tra i 3 ed i 12 anni (nonché per i bambini fino a 15 anni solo se iscritti alle scuole di ciclismo).

Tesserato

Ogni singolo soggetto iscritto (tesserato) alla Federazione Ciclistica Italiana anche in possesso di più qualifiche federali.



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolσαιασσυραζιονησπα.α. unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096504
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 0088570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione
e riassicurazione Sez. I al n. 1.00405 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolσαι.com - www.unipolσαι.it

NORME GENERALI

Art. 1 Manifestazioni unitarie

Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Tesserati, anche in caso di partecipazione a gare e manifestazioni organizzate da Enti terzi che consentano la partecipazione dei tesserati FCI.

Art. 2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (ex artt. 1892, 1893, 1894 c.c.).

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, l'Assicuratore può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, l'Assicuratore, nei termini di 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 (sessanta) giorni.

Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dal momento della comunicazione della diminuzione fino al termine del periodo di assicurazione in corso.

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio durante il corso della polizza medesima, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere all'Assicuratore il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato nella presente polizza.

Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato decorrono dalle ore 24:00 del giorno della data di validazione trascritta sulla tessera e dalla data di affiliazione ai sensi dell'art. 1 "Titoli che danno diritto all'assicurazione" della presente polizza, e cessa alle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso.

In deroga a quanto stabilito al primo comma, le parti convengono che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 30/06/2020 anche se la prima rata di premio non è stata pagata.

Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di 60 (sessanta) giorni ad esclusione della prima rata il cui termine di rispetto è di 15 (quindici) giorni, decorso il quale la copertura rimarrà sospesa, ai sensi dell'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

In caso di infortunio dell'assicurato, la Compagnia provvede ad erogare la prestazione assicurativa anche in mancanza del versamento del premio da parte del soggetto obbligato, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo indennizzato.

Ai fini dell'accertamento dell'efficacia della copertura assicurativa e per quei sinistri avvenuti in circostanze ammissibili al beneficio assicurativo a termini di Regolamento e di Polizza in data posteriore alla richiesta di tesseramento ma anteriore alla segnalazione dei nominativi all'Assicuratore, quest'ultimo esprime riserva di svolgere, se del caso, accertamenti atti a stabilire l'eventuale esistenza del diritto assicurativo alla data del sinistro.

L'assicurazione vale solo nei riguardi di quei soggetti che, ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione, posseggano tutti i requisiti necessari per ottenere il tesseramento o l'attribuzione della qualifica ed appartengano ad Associazioni o ad altri organismi regolarmente affiliati o dipendenti dalla Federazione stessa, e concerne esclusivamente l'attività sportiva autorizzata e controllata dall'organizzazione della Federazione.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Unipol
1912-2012

Sede Legale via Stalagnado, 45 - 40120 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 709684
Capitale sociale Lit. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. (iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I alla n. 00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società coperte tipo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it



Si precisa che si riterranno valide ed operanti, ai fini della copertura assicurativa, le eventuali proroghe al tesseramento F.C.I. semprechè le stesse non superino la data del 28 febbraio dell'annualità successiva.

Per quanto sopra, resta stabilito che, per tutti i sinistri occorsi tra il 1° Gennaio ed il 28 Febbraio di ciascuna annualità assicurativa, si intenderà valido ed operante il titolo che dà diritto alla copertura assicurativa riferito all'anno precedente, limitatamente per quelle discipline e per quelle attività previste dai calendari federali, e a condizione che il tesseramento sia stato rinnovato per la stagione successiva entro tale termine, salvo i casi di decesso o di lesioni che impediscano il prosieguo dell'attività, in tali ipotesi si riterrà valida la copertura nonostante il mancato rinnovo.

Per le Tessere giornaliera o per le coperture integrative per adesione il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato avranno effetto rispettivamente, dal momento del rilascio della tessera giornaliera o dalla mezzanotte del giorno antecedente l'inizio gare/manifestazioni indicato nei moduli da inviare all'Assicuratore, tramite il Broker unitamente a copia del pagamento dovuto.

Nel caso delle tessere giornaliera resta ferma la responsabilità da parte della Società affiliata organizzatrice e/o delle strutture periferiche di inviare all'Ufficio Assicurativo della FCI entro e non oltre 48 ore dall'espletamento di ogni singolo evento, su supporto meccanografico, l'elenco nominativo con l'indicazione delle date di nascita di tutti i Soggetti partecipanti al singolo evento ai quali è stata rilasciata una tessera.

Con riferimento alla tessera promozionale "PG" si stabilisce che il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo assicurato avrà effetto dal momento in cui verrà rilasciata ai partecipanti la relativa tessera, con facoltà per i bambini che hanno compiuto il 7° anno di età di essere sostituita in corso d'anno con corrispondente Tessera per le categorie Giovanissimi, Esordienti o Allievi nel caso di ragazzi e ragazze comprese tra i 13 e i 15 anni ed iscritti alle scuole di ciclismo.

Art. 4 Assicurazione per conto altrui

La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dalla Contraente, salvo quelli che per la loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'Art.1891 Codice Civile.

Art. 5 Beneficiari

La Società dà e prende atto che beneficiari delle somme garantite in caso di Morte degli Assicurati si intendono gli eredi legittimi e/o testamentari, salvo diversa dichiarazione scritta rilasciata dagli Assicurati stessi ed allegata agli atti che formano parte integrante del contratto.

Art. 6 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 7 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 8 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il Mondo intero.

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato in Euro e comunque in Italia.



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077311 - fax +39 051 7095524
Capitale sociale Lit. Euro 2031.495.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 51469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00005 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipol.it - www.unipol.it

**NORME PARTICOLARI****Art. 1 Soggetti Assicurati**

I tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana, dirigenti nazionali, regionali e provinciali, i membri dei Consigli Direttivi ed i soci di società affiliate, che sono le persone fisiche riportate nei moduli predisposti dalla Federazione per la ratifica dell'affiliazione della Società, i possessori di Tessera Giornaliera, possessori di tessera promozionale "PG" e tutti coloro che sottoscrivono una delle coperture integrative ad adesione tramite invio al Broker degli appositi moduli e pagamento del relativo premio.

In relazione ai membri dei Consigli Direttivi e ai Soci di Società Affiliate, l'assicurazione è prestata, in ordine cronologico partendo dal Presidente della Società, per il numero di persone che verrà stabilito dalla Federazione nelle norme annuali di affiliazione.

Art. 2 Oggetto del rischio e Capitali assicurati

L'assicurazione è prestata contro gli infortuni che producono:

- Invalidità permanente;
- Morte;

con i seguenti capitali assicurati:

- Caso Morte Euro 80.000,00
- Caso Invalidità Permanente: Euro 80.000,00 con Tabella Lesioni -- Allegato A.

Relativamente ai sinistri di Invalidità permanente si precisa che la liquidazione dei danni avverrà con l'applicazione di una franchigia, come di seguito riportato:

- 8% per sinistri avvenuti in allenamento;
- 7% per sinistri avvenuti in gara;
- 7% per sinistri avvenuti sia in gara che in allenamento limitatamente alle categorie: Elite/Master;
- 4% per sinistri avvenuti in gara limitatamente alle categorie: Juniores/Under 23;
- 3% per sinistri avvenuti in allenamento limitatamente alle categorie: Juniores/Under 23;
- 3% per sinistri avvenuti sia in gara che in allenamento limitatamente alle categorie: Giovanissimi/Allievi/Esordienti.

Pertanto se la percentuale prevista nella tabella lesioni è pari o inferiore alle franchigie sopra esposte non è dovuto alcun indennizzo; per percentuali superiori alle predette franchigie l'indennizzo viene riconosciuto solo per l'aliquota eccedente le stesse.

La copertura è operante per gli eventi occorsi durante:

- Lo svolgimento delle attività sportive e riunioni rientranti negli scopi della Federazione Ciclistica Italiana;
- L'organizzazione di gare, corsi, stages, manifestazioni, iniziative promozionali --sportive-- culturali --ricreative-- turistiche; programmate, anche a scopo promozionale, rientranti negli scopi della Federazione Ciclistica Italiana;
- La pratica sportiva, le gare, l'allenamento, anche individuale, con o senza l'uso di bicicletta, previsto, disposto, autorizzato o controllato dalla società sportiva affiliata del soggetto, come previsto dall'art 7 del Decreto 3 novembre 2010 assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti (G.U. n. 296 del 20.12.2010);
- l'attività sportiva organizzata dalla Federazione Ciclistica Italiana, dalle sue strutture periferiche e dalle Società;
- per i possessori della Tessera Giornaliera, lo svolgimento di attività è consentito solo se in possesso di certificato medico di idoneità coerente con le normative statali in tema di "Certificazione medica per l'idoneità sportiva" e con i regolamenti federali finalizzati alla tutela dei propri tesserati.

Le garanzie di polizza sono altresì operanti anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale, verso e dal luogo di svolgimento delle attività assicurate, esclusi gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque inosservanze delle norme che regolano il trasferimento.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507731 - fax +39 051 7098284
Capitale sociale I.v. Euro 2.031.456.388,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03745811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00005 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it



Tale copertura opera a condizione che l'infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato alle attività assicurate ed in data e orario compatibile con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell'attività stessa.

Dette garanzie sono operanti sempreché la qualità di Assicurato e le predette condizioni siano documentate dalla Federazione e dalle strutture periferiche competenti.

Art. 3 Estensioni di garanzia

La copertura è operante anche per gli eventi indennizzabili a termini di polizza, verificatisi in conseguenza di imperizie, imprudenze o negligenze anche gravi nonché avvenuto in stato di malore o incoscienza (purché non causati da abuso di alcolici, da uso di psicofarmaci assunti a scopo non terapeutico, da uso di allucinogeni e/o stupefacenti).

Art. 4 Esclusioni

L'assicurazione non è operante per gli eventi derivanti da:

- a) uso e guida di natanti e mezzi di locomozione subacquea;
- b) abuso di alcolici e psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti o psicotrope;
- c) assunzione di sostanze dopanti in violazione dell'ordinamento statale o dell'ordinamento statale o dell'ordinamento sportivo, accertata in base alle norme vigenti;
- d) guida ed uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione aerea salvo quanto espressamente previsto al successivo art. 12 Estensioni Particolari - Rischio Voio -;
- e) azione costituente reato commessa dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento statale o dall'ordinamento sportivo;
- f) movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; atti di Guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto dal successivo articolo 13;
- g) trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazione provocati artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazione ionizzanti;
- h) da operazioni chirurgiche, trattamenti e cure mediche;
- i) da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- j) disturbi mentali o psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;

Sono altresì escluse le lesioni subite da:

- a) dirigenti e dai quadri tecnici dei gruppi sportivi che tesserano atletiche praticano attività professionistica;
- b) dirigenti degli enti, che organizzano gare professionistiche, non costituiti nella forma di associazione sportiva, bensì di società di capitali;
- c) atleti professionisti salvo nel caso di convocazione con le rappresentative nazionali.

Art. 5 Esonero denuncia di infermità

La Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dal denunciare infermità, difetti fisici, o mutilazioni, da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito intervenire. Se l'infortunato colpisce una persona che non è fisicamente sana, non è indennizzabile quanto imputabile a preesistenti condizioni fisiche e patologiche, ma sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

Art. 6 Esonero denuncia altre assicurazioni

Si dà atto che il Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di denunciare altre polizze infortuni stipulate con altre Società per i medesimi rischi. Le garanzie assicurative previste in polizza si aggiungono a quelle di ogni altra assicurazione per i casi di morte, lesione, ad eccezione fatta per il rimborso delle spese sanitarie la cui garanzia, in presenza di analoghe coperture assicurative, verrà prestata solo ad integrazione delle maggiori spese.

Art. 7 Rinuncia alla rivalsa

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipolit - tel. +39 051 567711 - fax +39 051 7096804
Capitale sociale) w. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle imprese di Bologna, C.F. 00018570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 514569
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00005 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Unipol
1871-1993



L'assicuratore rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art.1916 c.c. verso i terzi responsabili dell'infortunio solo nel caso che questi siano tesserati FCI od affiliati FCI o collaboratori di quest'ultimi.

Art. 8 Limiti di età

Le garanzie sono prestate senza limiti di età.

Art. 9 Persone non assicurabili

La garanzia assicurativa, non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche - cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoici.

L'assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni.

Art. 10 Criteri di indennizzabilità

Caso Morte

In caso di morte dell'Assicurato, purché avvenuta entro due anni dall'evento assicurato e come conseguenza diretta di esso, l'Assicuratore liquida agli eredi legittimi o testamentari la somma assicurata.

L'indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per la garanzia lesione prevista dall'art. 2 Oggetto del rischio, o per l'invalidità permanente prevista dall'art. 12 Estensioni particolari - Rischio Volo - ; qualora dopo il pagamento di un indennizzo per lesione e/o invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'evento indennizzabile a termini di polizza ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muoia, l'Assicuratore corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso Morte, ove questa sia maggiore. Qualora, a seguito di un evento indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, l'Assicuratore liquida ai beneficiari il capitale garantito non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Se, dopo che l'Assicuratore ha pagato l'indennizzo, risulta che l'Assicurato è vivo, l'Assicuratore avrà diritto alla restituzione della somma - entro 30 giorni dalla richiesta rivolta ai beneficiari.

Si precisa che per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato purché avvenuti in occasione di manifestazione sportiva - indetta dalla Federazione o a cui partecipi la società sportiva affiliata, previa approvazione da parte della Federazione - iscritta nei calendari ufficiali ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell'infortunio.

Caso Invalidità Permanente

L'assicuratore corrisponde l'indennizzo, nella misura prevista come segue, delle lesioni corporali che producono l'invalidità permanente del soggetto tesserato entro 2 anni dall'infortunio.

L'indennizzo per Invalidità Permanente è determinato mediante applicazione sulla somma assicurata della percentuale indicata nella tabella Lesioni (Allegato A) del DLGS del 3.11.2010 che forma parte integrante della presente Polizza.

L'Assicuratore corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.

L'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fatto salvo quanto previsto per gli atleti disabili e fermo l'esonero dalla denuncia di tali preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici previsto dall'art. 5.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40129 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 7095524
Capitale sociale I.v. Euro 2031.458.338,00 - Registro delle imprese di Bologna. C.F. 00818570012 - P. IVA 03740911207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it



Diaria da gesso

L'Assicuratore corrisponderà all'assicurato una diaria giornaliera di € 20,00 a decorrere dal sesto giorno di ricovero o applicazione di gesso o tutore a seguito di frattura, per un periodo massimo di 300 giorni l'anno.

Precisazioni:

- ✓ Qualora la lesione riportata dall'assicurato produca allo stesso, nell'arco di 60 giorni dall'evento, Tetraplegia o Paraplegia, l'indennizzo spettante sarà pari a quanto previsto per il caso morte € 80.000,00 (ottantamila/00);
- ✓ Per "frattura" s'intende una soluzione di continuo dell'osso, parziale o totale, prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna.
- ✓ Fratture ed infrazioni sono equiparate ai fini dell'indennizzo.
- ✓ Le fratture che, per estensione, interessano parte di epifisi e parte di diafisi, verranno indennizzate per un solo segmento (quello più favorevole all'assicurato).
- ✓ Fratture polifocali o comminute del medesimo segmento osseo non determineranno né una duplicazione né una maggiorazione dell'indennizzo indicato.
- ✓ Le fratture "scomposte" determineranno una maggiorazione del 20% sulla somma indennizzata per la corrispondente lesione; le fratture esposte determineranno una maggiorazione del 50%, salvo le fratture biossee di avambraccio e arti inferiori espressamente tabellate. Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.
- ✓ I casi assicurati relativi alle "amputazioni" si riferiscono esclusivamente alle perdite anatomiche complete ed ogni diversa menomazione anatomo-funzionale non corrispondente a tale parametro non sarà presa in considerazione ai fini dell'indennizzo.
- ✓ Per lussazione si intende la perdita completa dei reciproci rapporti degli estremi ossei di un'articolazione, per causa violenta, fortuita ed esterna.
- ✓ Per i casi di lesioni legamentose l'indennizzo a termini di polizza è previsto esclusivamente a seguito di intervento chirurgico effettuato entro sei mesi dal prodursi dell'evento stesso.
- ✓ Per rottura dei denti si intende la perdita di almeno 1/3 del tessuto duro di dente non deciduo (sono escluse le lesioni del tessuto paradontale e dei denti molli), per l'accertamento del caso è richiesta la documentazione radiologica.
- ✓ Per i casi in cui si verifichi uno stato di coma post-traumatico, insorto entro e non oltre 15 giorni dall'evento che ne abbia determinato la causa, l'assicurato avrà diritto ad un indennizzo pari a due volte la cifra a lui spettante in tabella lesioni a seguito di "Frattura dell'osso frontale occipitale o parietale o temporale o linee di frattura interessanti tra loro tali ossa". In presenza di frattura cranica l'indennizzo dovuto a seguito di stato di coma post-traumatico risulta cumulabile con le fratture indennizzate in tabella lesioni.
- ✓ L'indennizzo verrà corrisposto previa presentazione di copia conforme della cartella clinica.
- ✓ Per ustioni si intendono le bruciature dovute al contatto esterno con corpi solidi o fiamme, ovvero scottature dovute al contatto esterno con liquidi (esclusi vapori o gas sovrariscaldati) di intensità non inferiore al secondo grado con formazione di bolle (flittene) o gore documentate fotograficamente, comportanti almeno un pernottamento in ospedale. Per ustioni si intendono, inoltre, bruciature o scottature, nei termini precedentemente riportati, se riscontrate a complemento di una lesione compresa nella tabella lesioni allegata, in questi casi verrà applicata la maggiorazione del 30% sulla somma prevista per la lesione anche in assenza del pernottamento in ospedale.

Art. 11 Controversie

In caso di controversia sulla natura o sulle conseguenze degli eventi indennizzabili a termini di polizza, le Parti si obbligano a conferire un mandato ad un collegio di tre medici (uno per parte più un terzo designato dai primi due), i quali tenendo presenti le condizioni di polizza e le norme di legge, prenderanno decisioni inappellabili e vincolanti per le Parti.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40129 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507701 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale I.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle imprese di Bologna, C.F. 00804570112 - P. IVA 01740211207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I tab. 1.60005 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipol.it - www.unipolsai.it



Tale Collegio Medico risiede nel comune che sia sede di Istituto Universitario di medicina legale e delle assicurazioni più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da lei designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, eccetto nel caso in cui il ricorso al Collegio dei Medici non derivi da ingiustificato rifiuto dell'indennizzo da parte della Compagnia.

Art. 12 Estensioni speciali

Perdita dell'anno scolastico

Qualora, a seguito di evento previsto nella presente polizza che, a motivo delle entità delle lesioni, dovesse comportare l'impossibilità alla frequenza delle lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, determini la perdita dell'anno scolastico, all'assicurato verrà corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.

Beneficio speciale in caso di morte del tesserato genitore

Se a causa di un evento garantito con la presente polizza consegue la morte di un tesserato genitore, il capitale spettante ai figli minorenni conviventi, sarà aumentata del 50%, (come previsto dal D.Lgs. 3.11.2010). Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità di grado pari o superiore al 50% della totale.

Rischio guerra

A parziale deroga dell'art. 4 lettera f, l'assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un paese sino ad allora in pace.

Sono comunque esclusi dalla garanzia infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l'Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Rimpatrio salma

In caso di decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio occorso durante la sua permanenza all'estero, la Società, fino alla concorrenza di euro 3.000,00, rimborserà le spese sostenute per il trasporto della salma dal luogo dell'infortunio al luogo di sepoltura in Italia.

Rientro sanitario

La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute dall'assicurato in caso di infortunio occorso all'estero e che renda necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza; la garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 3.000,00.

Morsi di animali compresi aracnoidi e insetti

Fermo quanto previsto nel precedente art.10 "Criteri di Indennizzabilità", per i morsi di animali, insetti e aracnoidi che comportino all'assicurato ricovero in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi che accerti detto evento, sono rimborsate le relative spese documentate.

Danno estetico

Si conviene che l'impresa rimborserà le spese documentate sostenute dall'Assicurato per gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza. Tale estensione di garanzia si intende valida solo ed esclusivamente per gli assicurati di età inferiore ai 14 anni.

Avvelenamenti

Fermo quanto previsto nel precedente art. 10 "Criteri di Indennizzabilità", a seguito di avvelenamento acuto da ingestione od assorbimento involontario di sostanze, che comporti almeno un ricovero, con pernottamento, in istituto di cura, e a seguito di relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Unipol
1871

Sede Legale: via Stalingrada, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 709683
Capitale sociale i.v. Euro 2031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00895370112 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00065 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Assideramento – congelamento – colpi di sole o di calore

Fermo quanto previsto nel precedente art. 10 "Criteri di Indennizzabilità", a seguito di ricovero dell'assicurato in istituto di cura a seguito di diagnosi di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione sono rimborsate le spese documentate.

Infortuni cagionati da colpa grave e da tumulti popolari

A parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile, sono compresi in garanzia gli infortuni cagionati da colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e del Beneficiario.

A parziale deroga dell'art. 1912 del Codice Civile, sono in garanzia gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia partecipato.

Infortuni determinati da calamità naturali

Con riferimento all'art. 1912 del Codice civile, si pattuisce l'estensione dell'assicurazione agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche ma con il seguente limite:

In caso di evento che colpisca più persone assicurate con la stessa Società l'esborso massimo di quest'ultima non potrà superare il 10% dei premi del Ramo Infortuni raccolti nell'anno precedente l'evento, rilevabile nel relativo bilancio di esercizio. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopraindicato, le somme spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre fra detto limite e il totale degli indennizzi dovuti.

Rischio volo

La garanzia è operante, esclusivamente nei casi in cui l'Assicurato utilizzi mezzi di trasporto aereo per conto della F.C.I. o, comunque, al fine di svolgere attività rientranti nell'ambito degli scopi della F.C.I., per le conseguenze degli infortuni che l'Assicurato subisca durante viaggi aerei che venissero da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Aeroclubs nonché gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni.

La garanzia vale dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo di un aeromobile e termina nel momento in cui ne è disceso.

La presente garanzia è prestata per le seguenti somme:

Caso morte: somma prevista in polizza per il caso morte ai sensi del precedente art. 2.

Caso invalidità permanente: stessa somma prevista in polizza per il caso morte.

Resta inteso che le somme delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dallo stesso Contraente, dall'Assicurato o da terzi in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali o cumulative non potrà superare i capitali per aeromobile, di:

Euro 5.000.000,00 per il caso Morte

Euro 5.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale.

In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferitisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dallo stesso Contraente.

Nella eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

Con esclusivo riferimento alla presente garanzia, l'Art. 10 "Criteri di indennizzabilità" si intende integrato come segue:

Caso Invalidità permanente

L'indennizzo per Invalidità Permanente è determinato mediante applicazione sulla somma assicurata della percentuale accertata mediante applicazione sulla somma assicurata della percentuale indicata nella tabella



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@assicurazioni.unipol.it - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 7096984
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00918570012 - P.IVA 03740881202 - T.R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00005 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società raggruppate al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it



Lesioni (allegato A) del D.Lgs. del 3.11.2010 che forma parte integrante della presente Polizza.

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

In caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Le divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sui criteri di indennizzo sono demandate per iscritto al collegio medico di cui all'art. 12 "Controversie".

E' data facoltà al Collegio medico - di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Art. 13 Condizioni particolari valide esclusivamente per gli atleti delle rappresentative nazionali e regionali, tecnici e accompagnatori

Le garanzie di cui al precedente art. 2, valgono in favore dei tesserati alla F.C.I., convocati nelle Rappresentative Nazionali e Regionali (Atleti e Accompagnatori ufficiali), dalle strutture federali. La durata delle garanzie corrisponde al periodo indicato nella lettera di convocazione trasmessa dalla Federazione.

La Federazione Ciclistica Italiana si impegna a comunicare all'Assicuratore di volta in volta i nominativi dei tesserati convocati ed il periodo di convocazione.

La garanzia Lesione/Morte non si somma alle prestazioni incluse nella tessera base, ma si identifica nel massimale indicato nella presente polizza.

La copertura assicurativa avrà effetto a partire dalla mezzanotte del giorno antecedente di inizio gare/manifestazioni indicato nel modulo inviato all'Assicuratore tramite il broker.

Attività delle rappresentative Regionali

Si precisa che tale attività, svolta prevalentemente su territorio italiano, è effettuata dalle seguenti categorie:

Uomini	Età	Donne	Età
Giovanissimi	7-12 anni	Giovanissimi	7-12 anni
Esordienti	13-14 anni	Esordienti	13-14 anni
Allievi	15-16 anni	Allievi	15-16 anni
Juniores	17-18 anni	Juniores	17-18 anni
Under 23	19-22 anni		
Elite	≥ 23 anni	Elite	≥ 19 anni

Attività delle rappresentative Nazionali

Si precisa che tale attività, svolta prevalentemente in eguale misura in Italia e all'estero, è effettuata dalle seguenti categorie:

Uomini	Età	Donne	Età
Juniores	17-18 anni	Juniores	17-18 anni
Under 23	19-22 anni		
Elite	≥ 23 anni	Elite	≥ 19 anni

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40138 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507701 - fax +39 051 7096884
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.455.336,00 - Registro delle imprese di Bologna, C.F. 0080853012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I tal.n. 160006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Professionisti	≥ 20 anni
----------------	-----------

ACCOMPAGNATORI

I nominativi dei quadri tecnici sono analogamente inclusi nell'atto di convocazione. Le prestazioni sono identiche a quelle degli atleti della rispettiva rappresentativa.

RIMBORSO SPESE DI CURA

Agli assicurati di cui sopra, per la cura delle lesioni causate da evento indennizzabile a termine di polizza e/o malattia l'Assicuratore rimborsa, fino alla concorrenza del massimale nella sezione Somme Assicurate e Premi, le spese effettivamente sostenute e di seguito indicate:

- Accertamenti diagnostici e onorari medici anche ambulatoriali, medicinali e terapie varie avvenuti nei 120 giorni precedenti al ricovero reso necessario dall'infortunio indennizzabile a termine di polizza;
- Degenze in istituto di cura a titolo di assistenza medica, infermieristica rette di degenza, medicinali e terapie varie, esami, onorari della equipe che effettua l'intervento chirurgico, diritti di sala operatoria, materiale di intervento (comprese le endoprotesi);
- Accertamenti diagnostici, onorari medici nei 120 giorni successivi al ricovero, cure, medicinali, assistenza infermieristica, noleggio di apparecchiature terapeutiche ed ortopediche, trattamenti fisioterapici e rieducativi;
- L'impresa rimborsa con un sottolimito di euro 5.000,00 in caso di ricovero in Italia e all'estero, le spese per il trasporto effettuato con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato, dall'ambulatorio in istituto di cura o da un istituto di cura ad un altro.

Per il rimborso delle spese di cura devono essere presenti i documenti di spesa in originale (fatture, notule e ricevute) debitamente quietanzati, nonché la documentazione medica relativa. La liquidazione viene effettuata a cura ultimata. La liquidazione delle spese, a termine di polizza, verrà effettuata unicamente nei confronti della Federazione Ciclistica Italiana, che ne rilascerà quietanza con pieno effetto liberatorio per l'Assicuratore. La Federazione Ciclistica Italiana soddisferà, direttamente e sotto la propria esclusiva responsabilità, ogni pretesa o diritto degli assicurati, o aventi causa, impegnandosi a manlevare l'impresa da ogni richiesta od azione che venga da chiunque avanzata per l'indennizzo previsto.

Di seguito le garanzie ed i capitali previsti dalle seguenti condizioni particolari:

a)	Rappresentative Regionali (Strada - Pista - Fuoristrada)	
	Rimborso spese mediche per atleta	€ 2.500,00
	Limite indennizzo per Rappresentativa	€ 50.000,00

Premi giornalieri		
Fino a 5 giornate	Per agonista	€ 10,50
Oltre la 5° giornata		€ 2,63
Costo giornaliero	Per accompagnatore	€ 1,58

a)	Rappresentative Nazionali (Strada - Pista - Fuoristrada)	
	Rimborso spese mediche per atleta	€ 20.000,00
	Limite indennizzo per Rappresentativa	€ 150.000,00

Premi giornalieri		
Fino a 5 giornate	Per agonista	€ 15,75
Oltre la 5° giornata		€ 3,15
Costo giornaliero	Per accompagnatore	€ 1,58

Unipol(Sai) Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@psc.unipolit - tel. +39 051 507701 - fax +39 051 7095584
 Capitale sociale I.v. Euro 2.031.456.338,00 - Reg. Stato delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 0374081207 - R.E.A. 511469
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
 www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

**Art. 14 Partecipanti non tesserati a manifestazioni**

Le garanzie di cui all'art. 2 possono essere estese in seguito a richiesta scritta anche ai "partecipanti non tesserati a manifestazioni".

La società organizzatrice della gara, per attivare tale copertura, dovrà inviare al broker, prima della partenza della gara, a mezzo raccomandata, telegramma, fax o email, l'apposito modulo debitamente compilato, unitamente a copia del bonifico bancario e/o assegno circolare comprovante il pagamento del premio. Resta ferma la responsabilità da parte della Società organizzatrice, di inviare al broker, con le modalità sopra indicate, entro e non oltre 48 ore dall'espletamento di ogni singolo evento, l'elenco nominativo con l'indicazione delle date di nascita di tutti i soggetti per i quali è stata richiesta l'attivazione della copertura integrativa per adesione.

La copertura assicurativa avrà effetto a partire dalla mezzanotte del giorno antecedente l'inizio gare/manifestazioni indicato nel modulo inviato all'Assicuratore tramite il broker.

Tale estensione potrà essere concessa in esclusivo abbinamento alla garanzia Responsabilità Civile in corso.

Il premio minimo per ogni giornata di gara e/o manifestazione è:

fino a	200 partecipanti non tesserati	Euro	105,00
dai	201 a 500 partecipanti non tesserati	Euro	210,00
dai	501 a 1.000 partecipanti non tesserati	Euro	420,00
dai	1.001 a 5.000 partecipanti non tesserati	Euro	1.050,00
oltre	5.000 partecipanti non tesserati	Euro	189,00 ogni 1.000 partecipanti in più, tesserati e non.

Art.15 Partecipanti nontesserati di età ricompresa tra i 5 - 15 anni a manifestazioni giovanili di tipo promozionale

La Società organizzatrice della gara, per attivare tale copertura, dovrà inviare al broker, 24 ore prima delle data indicata di inizio manifestazione, a mezzo raccomandata telegramma, fax o email, l'apposito modulo debitamente compilato, unitamente a copia del bonifico bancario e/o assegno circolare comprovante il pagamento del premio. Resta ferma la responsabilità da parte della Società organizzatrice, di inviare al Broker, con le modalità sopra indicate, entro e non oltre 48 ore dall'espletamento di ogni singolo evento, l'elenco nominativo con l'indicazione delle date di nascita di tutti i Soggetti per i quali è stata richiesta l'attivazione della copertura integrativa per adesione.

La copertura assicurativa avrà effetto a partire dalla mezzanotte del giorno antecedente l'inizio gare/manifestazioni indicato nel modulo.

Tale estensione potrà essere concessa in esclusivo abbinamento alla garanzia Responsabilità Civile in corso.

Il premio minimo per ogni giornata di gara e/o manifestazione è:

fino a	200 partecipanti non tesserati	Euro	52,50
dai	201 a 500 partecipanti non tesserati	Euro	105,00
dai	501 a 1.000 partecipanti non tesserati	Euro	420,00
dai	1.001 a 5.000 partecipanti non tesserati	Euro	1.050,00
oltre	5.000 partecipanti nontesserati	Euro	189,00 ogni 1.000 partecipanti in più, tesserati e non.

Art. 16 Personale non tesserato addetto a gare e/o manifestazioni

Le garanzie di cui all'art. 2 della presente polizza Infortuni previste per i tesserati, possono essere estese in seguito a richiesta scritta a:

B) Personale non tesserato addetto a gare e/o manifestazioni

Premio minimo per 30 addetti a giornata	Euro	10,50
Premio unitario oltre 1 30 addetti a giornata	Euro	0,53

C) Forze dell'ordine in servizio di scorta alle gare

Premio unitario a giornata:	Euro	0,53
-----------------------------	------	------

Tale estensione potrà essere concessa in esclusivo abbinamento alla garanzia Responsabilità Civile in corso.



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - Tel. +39 051 507711 - Fax +39 051 7692584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle imprese di Bologna, C.F. 00918730012 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.eu - www.unipolsai.it



La Società organizzatrice della gara, per attivare tale copertura, dovrà inviare al broker, prima della partenza della gara a mezzo raccomandata telegramma, fax o email, l'apposito modulo debitamente compilato, unitamente a copia del bonifico bancario e/o assegno circolare comprovante il pagamento del premio.

Resta ferma la responsabilità da parte della Società organizzatrice, di inviare con le modalità sopra indicate al Broker entro e non oltre 48 ore dall'espletamento di ogni singolo evento, l'elenco nominativo con l'indicazione delle date di nascita di tutti i Soggetti per i quali è stata richiesta l'attivazione della copertura integrativa per adesione.

La copertura assicurativa avrà effetto a partire dalla mezzanotte del giorno antecedente l'inizio gare / manifestazioni indicate nel modulo.

Art. 17 Copertura integrativa infortuni con la diminuzione della franchigia al 5%:

Le garanzie previste in favore dei tesserati all'art. 2 della presente polizza, possono, a seguito di espressa richiesta scritta, essere integrate per i tesserati delle seguenti categorie:

Master, Cicloturisti, Ciclosportivi, Tecnici Nazionali, Regionali, Formatori, Scorte Tecniche, Motostaffette, Allenatori su Moto, Guide Cicloturistiche, Direttori di Corsa, Direttori di Riunione, Direttori di Organizzazione, Giudici e Commissari di Gara.

Per attivare tale copertura integrativa il tesserato dovrà inviare al broker l'apposito modulo debitamente compilato, unitamente a copia del bonifico bancario e/o assegno circolare comprovante il pagamento del premio annuale.

La presente copertura integrativa, a fronte del pagamento di un premio annuo di euro 28,00, darà luogo ad un incremento del capitale assicurato sia per il caso morte che per il caso di invalidità permanente di Euro 40.000,00 (euro quarantamila/00).

Relativamente ai sinistri di Invalidità permanente assicurati con il sudetto capitale integrativo si precisa che la liquidazione dei danni avverrà con l'applicazione di una franchigia pari al 5% sia in gara sia in allenamento.

In caso di sinistro, per i tesserati che abbiano attivato la presente copertura integrativa, la liquidazione del danno avverrà applicando la franchigia del 5% sia in gara sia in allenamento.

Art. 18 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - Modulo Lesioni

Denuncia di infortunio

La denuncia degli infortuni e/o lesioni previste nella tabella allegata, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che hanno determinate, corredata di ogni documentazione clinica atta ad accettare le lesioni subite e la loro indennizzabilità, deve essere fatta per iscritto ed inviata all'Assicuratore preferibilmente tramite il Broker facendo riferimento al numero di polizza, ed occorrerà apporre la seguente dicitura: "Polizza Infortuni FCI", inviando la denuncia stessa all'attenzione del broker indicato dalla F.C.I. entro 30 gg. dalla data dell'evento o dal momento in cui l'assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 1913 e 1915 del Codice Civile.

L'ulteriore documentazione clinica prodotta in seguito all'invio della denuncia originaria andrà inviata al broker non appena possibile.

La documentazione di cui sopra deve consentire inequivocabilmente l'identificazione della persona lesa e deve essere accompagnata dal relativo referto, nel caso di fratture e/o lesioni particolari è necessario che il referto clinico radiologico evidenzi la diagnosi in modo chiaro e specifico e sia redatto da un Pronto Soccorso Pubblico e/o una Struttura Privata equivalente /clinica, casa di cura, ecc.

Ricevuta la necessaria documentazione, L'Assicuratore, determinato l'indennizzo che risulti dovuto, provvede entro 30 giorni al pagamento. L'indennizzo verrà corrisposto in Italia, in euro.

L'Assicurato, i suoi familiari e gli aventi diritto devono consentire alla visita dei medici dell'Assicuratore ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Unipol
1872-1973

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507701 - fax +39 051 7092284
Capitale sociale I.v. Euro 2.031.456.328.90 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00318570012 - P. IVA 0374081207 - R.E.A. 59469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00005 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it



medici che hanno visitato o curato l'assicurato stesso.

Denuncia della morte

La denuncia della morte, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che l'hanno determinata, corredata dalla documentazione atta ad accertare l'indennizzabilità, deve essere fatta per iscritto ed inviata all'Assicuratore, tramite il broker, entro 45 giorni dall'evento stesso o dal momento in cui gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 1913 e 1915 del c.c.

Art. 19 Limite di indennizzo per singolo evento

In caso di singolo evento che coinvolga più assicurati con la presente Polizza, le somme delle garanzie della presente Polizza Infortuni non potranno superare l'importo di euro 5.000.000,00, salvo quanto indicato all'Art. 13 "Estensioni Speciali" al paragrafo "Infortuni determinati da calamità naturali".

Nell'eventualità che le somme complessivamente assicurate eccedano gli importo sopra indicati, gli indennizzi spettanti ad ogni assicurato in casi di sinistro sono ridotti con imputazione proporzionale ai capitali assicurati per le singole persone.

Art. 20 Embarghi e sanzioni

In ogni caso la Compagnia non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente Assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la Compagnia o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in tema di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@ec.unipol.it - tel. +39 051 507701 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale Lit. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00810570012 - P.IVA 0374081207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I alla 1.000065 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it



Allegato A) - SEZIONE TABELLA LESIONI

LESIONI APPARATO SCHELETRICO CRANIO	
TIPOLOGIA DI LESIONE	%
FRATTURA OSSO FRONTALE O OCCIPITALE O PARIETALE O TEMPORALE O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA	7.00%
FRATTURA SFENOIDE	5.00%
FRATTURA OSSO ZIGOMATICO O MASCELLARE O PALA TINO O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA	3.00%
FRATTURA LEFORT I° (distacco dell'arcata dentaria superiore dal mascellare)	4.00%
FRATTURA LEFORT II° O III° (non cumulabili tra loro né con LEFORT I°)	7.00%
FRATTURA ETMOIDE	3.00%
FRATTURA OSSO LACRIMALE O JOIDEO O VOMERE (non cumulabile)	2.00%
FRATTURA OSSA NASALI	2.50%
FRATTURA MANDIBOLARE (PER LATO)	4.00%
LACERAZIONE DEL TIMPANO DA BAROTRAUMA	5.00%
TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE	8.00%
COLONNA VERTEBRALE TRATTO CERVICALE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	
FRATTURA CORPO III°-IV°-V°-VI°-VII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	6.00%
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI III°-IV°-V°-VI°-VII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	2.00%
FRATTURA CORPO O PROCESSO TRASVERSO O PROCESSO SPINOSO II° VERTEBRA	8.00%
FRATTURA ARCO ANTERIORE O ARCO POSTERIORE O MASSE LATERALI (PROCESSO TRASVERSO O PROCESSI ARTICOLARI) I- VERTEBRA	10.00%
TRATTO DORSALE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	
FRATTURA DEL CORPO DALLA I° ALLA XI° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	4.00%
FRATTURA DEL CORPO XII° VERTEBRA	8.00%
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSALI DALLA I° ALLA XII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	2.00%
TRATTO LOMBALE	

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096284
 Capitale sociale I.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 100006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
 www.unipolsai.com - www.unipol.it



TIPOLOGIA DI LESIONE	
FRATTURA CORPO (PER OGNI VERTEBRA)	8.00%
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSALI DALLA 1° ALLA V° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	2.00%
OSSO SACRO	
TIPOLOGIA DI LESIONE	
FRATTURA CORPI VERTEBRALI O BASE O ALI O PROCESSI ARTICOLARI O APICE O CRESTE SPINALI	4.00%
COCCIGE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	
FRATTURA CORPI O BASE O CORNA O PROCESSI TRASVERSI O APICE	4.00%
BACINO	
TIPOLOGIA DI LESIONE	
FRATTURA ALI ILIACHE O BRANCA ILEO-ISCHIO-PUBICA (DI UN LATO) O DEL PUBE	3.00%
FRATTURA ACETABOLARE (PER LATO)	6.00%
TORACE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	
FRATTURA CLAVICOLA (PER LATO)	4.00%
FRATTURA STERNO	2.00%
FRATTURA DI UNA COSTA (COMPOSTA)	0.50%
FRATTURA DI UNA COSTA (SCOMPOSTA)	1.50%
FRATTURA SCAPOLA (PER LATO)	3.00%
PNEUMOTORACE DA BAROTRAUMA	6.00%
PNEUMOPERICARDIO DA BAROTRAUMA	10.00%
ARTO SUPERIORE (DX o Sn) BRACCIO	
TIPOLOGIA DI LESIONE	
FRATTURA DIAFISARIA OMERALE	3.00%
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE O SUPERIORE OMERALE (DELIMITATA DAL COLLO CHIRURGICO)	6.00%
FRATTURA EPIFISI DISTALE O INFERIORE OMERALE (DELIMITATA DALLA LINEA IDEALE CHE UNISCE TROCLEA E CAPITELLO)	6.00%
AVAMBRACCIO	

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stefagnola, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077011 - fax +39 051 7096584
 Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.339,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 05818570012 - P. IVA 0374091207 - R.E.A. 511469
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione
 e riassicurazione Sez. I al n. 1 00005 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritta all'Albo delle società capogruppo al n. 046
 www.unipolsai.com - www.unipolsai.it



TIPOLOGIA DI LESIONE	
FRATTURA DIAFISARIA RADIALE	2.00%
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE RADIO (FRATTURA TUBEROSITA' RADIALE O CAPITELLO O COLLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE)	4.00%
FRATTURA EPIFISI DISTALE RADIO (FACCIA ARTICOLARE CARPICA O PROCESSO STILOIDEO O INCISURA ULNARE)	4.00%
FRATTURA DIAFISARIA ULNARE	2.00%
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE ULNA (OLECRANO O PROCESSO CORONOIDEO O INCISURA SEMILUNARE E RADIALE)	4.00%
FRATTURA EPIFISI DISTALE (CAPITELLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE O PROCESSO STILOIDEO)	4.00%
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA COMPOSTA	4.00%
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA	5.00%
POLSO E MANO	
TIPOLOGIA DI LESIONE	
FRATTURA SCAFOIDE	5.00%
FRATTURA SEMILUNARE	3.00%
FRATTURA PIRAMIDALE	2.00%
FRATTURA PISIFORME	1.00%
FRATTURA TRAPEZIO	2.00%
FRATTURA TRAPEZOIDE	2.00%
FRATTURA CAPITATO	2.00%
FRATTURA UNCINATO	2.00%
FRATTURA I° METACARPALE	6.00%
FRATTURA II° O III° O IV° O V° METACARPALE	3.00%
SINDROME DA TUNNEL CARPALE O M. DI DUPUYTREN (trattato chirurgicamente)	4.00%
FRATTURA PRIMA FALANGE DITA	
TIPOLOGIA DI LESIONE	
POLLICE	4.00%
INDICE	3.00%
MEDIO	3.00%

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 7896284
 Capitale sociale iv. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570082 - P. IVA 0374081287 - R.E.A. 51469
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00005 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
 www.unipolsai.com - www.unipolsai.it



ANULARE	2.00%
MIGNOLO	3.00%
FRATTURA SECONDA FALANGE DITA	
TIPOLOGIA DI LESIONE	
POLLICE	3.00%
INDICE	2.50%
MEDIO	2.00%
ANULARE	1.00%
MIGNOLO	2.00%
FRATTURA TERZA FALANGE DITA	
TIPOLOGIA DI LESIONE	
INDICE	2.00%
MEDIO	1.00%
ANULARE	1.00%
MIGNOLO	2.00%
ARTO INFERIORE (DX o Sx) - FRATTURA FEMORE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	
DIAFISARIA	6.00%
EPIFISI PROSSIMALE (Delimitata dal collo chirurgico)	10.00%
EPIFISI DISTALE (Delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili attraverso la fossa intercondiloidea e quella sopratrocleare)	10.00%
FRATTURA ROTULA	4.00%
ARTO INFERIORE (DX o Sx) - FRATTURA TIBIA	
TIPOLOGIA DI LESIONE	
DIAFISARIA	3.00%
ESTREMITA' SUPERIORE (eminenza intercondiloidea o faccette articolari superiori o condili o faccette articolare fibulare)	5.00%
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore)	5.00%
ARTO INFERIORE (DX o Sx) - FRATTURA PERONE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	
DIAFISARIA	2.00%

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507701 - fax +39 051 709684
 Capitale sociale in Euro 2.031.456.333,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00819570012 - P. IVA 0374681203 - R.E.A. 511469
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione
 e riassicurazione Sez. I al n. 1.00206 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
 www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

ESTREMITA' SUPERIORE (capitello o faccetta articolare tibiale)	3.00%
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo laterale o faccetta articolare)	4.00%
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA	5.00%
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE SCOMPOSTA	6.00%
PIEDE - TARSO	
TIPOLOGIA DI LESIONE	
FRATTURA ASTRAGALO	6.00%
FRATTURA CALCAGNO	7.00%
FRATTURA SCAFOIDE	3.00%
FRATTURA CUSOIDE	4.00%
FRATTURA CUNEIFORME	1.00%
PIEDE - METATARSI	
TIPOLOGIA DI LESIONE	
FRATTURA I° METATARSALE	4.00%
FRATTURA II° O III° O IV° O V° METATARSALE	2.00%
PIEDE - FALANGI	
TIPOLOGIA DI LESIONE	
FRATTURA ALLUCE (I° o II° Falange)	2.50%
FRATTURA I° o II° o III° FALANGE DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE	1.00%
LESIONI DENTARIE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	
ROTTURA INCISIVO CENTRALE SUPERIORE (per ogni dente)	0.70%
ROTTURA INCISIVO CENTRALE INFERIORE (per ogni dente)	0.20%
ROTTURA INCISIVO LATERALE (per ogni dente)	0.50%
ROTTURA CANINI (per ogni dente)	1.00%
ROTTURA PRIMI PREMOLARI (per ogni dente)	0.50%
ROTTURA SECONDI PREMOLARI (per ogni dente)	0.75%
ROTTURA PRIMI MOLARI (per ogni dente)	1.50%
ROTTURA SECONDI MOLARI (per ogni dente)	1.00%
ROTTURA TERZO MOLARE SUPERIORE	0.25%
ROTTURA TERZO MOLARE INFERIORE	0.50%

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 709608
 Capitale sociale I.v. Euro 2.631.456.338.000 - Registro delle Imprese di Bologna C.F. 0081057012 - P.IVA 0334081207 - R.E.A. 511469
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione
 e di Assicurazione Ser. I alla 1.90.005 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società di gruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it



LESIONI PARTICOLARI	
TIPOLOGIA DI LESIONE	
ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PARTE DI TECA CRANICA (indipendentemente dall'estensione della breccia)	8.00%
ROTTURA MILZA CON SPLENECTOMIA	10.00%
ROTTURA RENE CON NEFRECTOMIA	15.00%
ESITI EPATECTOMIA (oltre un terzo del parenchima)	10.00%
GASTRORESEZIONE ESTESA (oltre la metà) o GASTRECTOMIA TOTALE	40.00%
RESEZIONE DEL TENUE (fino al 70% con conservazione valvola ileo-cecale) -non cumulabile-	20.00%
RESEZIONE DEL TENUE (oltre il 70% con coinvolgimento valvola ileo-cecale) -non cumulabile-	40.00%
RESEZIONE PARZIALE DEL COLON CON INTEGRITA' DEL RETTO -non cumulabile-	15.00%
COLECTOMIA TOTALE -non cumulabile-	40.00%
AMPUTAZIONE ADDOMINO-PERINEALE E ANO PRETERNATURALE -non cumulabile-	60.00%
COLECISTECTOMIA -non cumulabile-	5.00%
SAFENECTOMIA MONOLATERALE O EMORROIDECTOMIA	4.00%
SAFENECTOMIA BILATERALE (non cumulabile)	6.00%
EPATITI TOSSICHE O INFETTIVE (con test enzimatici e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori normali)	10.00%
PORTATORE ASINTOMATICO ANTICORPO POSMVO (HIV+)	4.00%
PANCREATECTOMIA SUBTOTALE (oltre la metà) O TOTALE - non cumulabile-	50.00%
ERNIA CRURALE O IPOEPIGASTRICA O OMBELICALE O DIAFRAMMATICA (trattate chirurgicamente)	3.00%
ERNIA INGUINALE (trattata chirurgicamente)	5.00%
LOBECTOMIA POLMONARE	15.00%
PNEUMONECTOMIA	30.00%
PROTESI SU AORTA TORACICA	20.00%
PROTESI SU AORTA ADDOMINALE	15.00%
PERDITA ANATOMICA DI UN GLOBO OCULARE	35.00%
CECITA' MONOLATERALE (Perdita irreversibile non inferiore a 9/10 di visus)	25.00%
PERDITA TOTALE DELLA FACOLTA' VISIVA DI AMBEDUE GLI OCCHI	100.00%
SORDITA' COMPLETA UNILATERALE	12.00%
SORDITA' COMPLETA BILATERALE	50.00%

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipolit - Tel. +39 051 5077111 - Fax +39 051 7096684
 Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.328,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740812017 - R.E.A. 511469
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione
 e riassicurazione Sez. I al n. 1.00005 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 016
 www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

PERDITA NASO (oltre i due terzi)	30.00%
CORDECTOMIA	15.00%
EMILARINGECTOMIA	25.00%
LARINGECTOMIA	50.00%
PERDITA LINGUA (oltre i due terzi)	70.00%
PERDITA COMPLETA DI UN PADIGLIONE AURICOLARE	8.00%
PERDITA COMPLETA DI ENTRAMBI I PADIGLIONI AURICOLARI	15.00%
ERNIA DISCALE DA SFORZO (unica o plurima-trattata/e chirurgicamente-)	8.00%
ROTTURA SOTTOCUTANEA TENDINE D'ACHILLE (trattata chirurgicamente)	4.00%
PROTESI D'ANCA (non cumulabile)	20.00%
PROTESI DI GINOCCHIO (non cumulabile)	25.00%
PATELLECTOMIA TOTALE	10.00%
PATELLECTOMIA PARZIALE	4.00%
PERDITA ANATOMICA DI UN TESTICOLO	5.00%
PERDITA ANATOMICA DEI DUE TESTICOLI	25.00%
PERDITA ANATOMICA DEL PENE	30.00%
ISTERECTOMIA (non cumulabile)	20.00%
ISTEROANNESSIECTOMIA BILATERALE	30.00%
OVARIECTOMIA O SALPINGECTOMIA MONOLATERALE	5.00%
USTIONI ESTESE A PIU' DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA (documentate fotograficamente)	30.00%
PTOSI PALPEBRALE	5.00%
EVIRAZIONE COMPLETA	45.00%
PERDITA DEL PENE	35.00%
IMPOSSIBILITA' ALL'EREZIONE	25.00%
CASTRAZIONE	25.00%
LESIONI MUSCOLO-TENDINEE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	
ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (trattata chirurgicamente) -non cumulabile-	9.00%
ROTTURA DEL TENDINE DISTALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente)	5.00%
ROTTURA DEL TENDINE PROSSIMALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente)	7.00%
ROTTURA DEI TENDINI DELLE DITA DI UNA MANO (trattata chirurgicamente) - valore massimo per ogni dito	3.00%

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Unipol
1911-1779

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipolit - Tel. +39 051 507701 - fax +39 051 7095584
Capitale sociale in Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle imprese di Bologna, C.F. 0081857012 - P. IVA 03740311207 - R.E.A. 51469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

ROTTURA DEI TENDINI DEL QUADRICIPITE FEMORALE (trattata chirurgicamente) - non cumulabile-	6.00%
LUSSAZIONE ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE (Documentata radiologicamente)	4.00%
LUSSAZIONE RECIDIVANTE GLENO-OMERALE (trattata chirurgicamente)	7.00%
LUSSAZIONE GLENO-OMERALE (evidenziata radiologicamente)	5.00%
LUSSAZIONE STERNO-CLAVEARE (trattata chirurgicamente)	3.00%
LUSSAZIONE ACROMION-CLAVEARE (trattata chirurgicamente)	4.00%
LUSSAZIONE GOMITO (evidenziata radiologicamente)	6.00%
LUSSAZIONE RADIO-CARPICA (trattata chirurgicamente) -non cumulabile-	5.00%
LUSSAZIONE MF O IF 2° - 3° - 4° - 5° DITO DELLA MANO (evidenziata radiologicamente) - valore massimo per ogni dito-	2.50%
LUSSAZIONE MF O IF POLLICE (trattata chirurgicamente)	4.00%
LUSSAZIONE D'ANCA (Documentata radiologicamente)	10.00%
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF DELL'ALLUCE (Documentata radiologicamente)	2.00%
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF II° O III° O IV° O V° DITO DEL PIEDE (Documentata radiologicamente)	1.00%
LESIONE DEI LEGAMENTI COLLATERALI DEL GINOCCHIO (trattata chirurgicamente)	5.00%
LESIONE DEL CROCIATO ANTERIORE O POSTERIORE O DEL PIATTO TIBIALE (trattate chirurgicamente) -non cumulabili tra loro-	8.00%
LESIONI ISOLATE DELLA CAPSULA O MENISCALI (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro-	2.50%
LESIONE TENDINE ROTULEO (trattata chirurgicamente)	2.50%
LESIONI CAPSULO-LEGAMENTOSE DELLA TIBIO-PERONE- ASTRAGALICA (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro-	6.00%
LUSSAZIONE ULNO CARPICA	3.00%
LUSSAZIONE ROTULA	3.00%
LUSSAZIONE TIBIO TARSICA	6.00%
LUSSAZIONE VERTEBRALE	5.00%
AMPUTAZIONI - ARTO SUPERIORE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO SUPERIORE	80.00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'AVAMBRACCIO	70.00%

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@assicurazioni.it - pec.unipol.it - tel. +39 051 5672111 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00810570012 - P.WA 0374081207 - R.E.A. 511463
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione
e di assicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipol.it - www.unipol.it

AMPUTAZIONE DI UNA MANO O DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO	65.00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E ANULARE	52.00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E MIGNOLO	58.00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE E MIGNOLO	56.00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO	50.00%
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO	44.00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO	45.00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE	42.00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MIGNOLO	47.00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE	38.00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E MIGNOLO	43.00%
AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE E MIGNOLO	40.00%
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE	32.00%
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E MIGNOLO	37.00%
AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE E MIGNOLO	30.00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE	35.00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO	35.00%
AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE	28.00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MIGNOLO	33.00%
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO	24.00%
AMPUTAZIONE INDICE E ANULARE	22.00%
AMPUTAZIONE INDICE E MIGNOLO	27.00%
AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE	18.00%
AMPUTAZIONE MEDIO E MIGNOLO	23.00%
AMPUTAZIONE ANULARE E MIGNOLO	20.00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL POLLICE	20.00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'INDICE	14.00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MEDIO	10.00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ANULARE	7.00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MIGNOLO	12.00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE	13.00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'INDICE	5.00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MEDIO	3.50%

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507701 - fax +39 051 7096584
 Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 09910570012 - P. IVA 0374081201 - R.E.A. 514669
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione
 e Riassicurazione Sez. I al n. 1.00005 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it



AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ANULARE	2.50%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MIGNOLO	4.50%
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DELL'INDICE	10.00%
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DEL MEDIO	8.00%
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DELL'ANULARE	6.00%
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DEL MIGNOLO	9.00%
AMPUTAZIONI - ARTO INFERIORE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO INFERIORE (al di sopra della metà della coscia)	70.00%
AMPUTAZIONE AL DI SOTTO DELLA META' DELLA COSCIA (ma al di sopra del ginocchio)	65.00%
AMPUTAZIONE TOTALE O OLTRE I DUE TERZI DELLA GAMBA (al di sotto del ginocchio)	65.00%
AMPUTAZIONE DI GAMBA AL TERZO INFERIORE	50.00%
PERDITA DI UN PIEDE	45.00%
PERDITA DELL'AVAMPIEDE ALLA LINEA TARSO-METATARSALE	27.00%
PERDITA DI AMBEDUE I PIEDI	100.00%
PERDITA DELL'ALLUCE	6.00%
PERDITA DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE	3.00%
PERDITA DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE	1.00%
LESIONI SISTEMA NERVOSO PERIFERICO (Permanenti- Stabilizzati)	
ARTO SUPERIORE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	
LESIONE TOTALE PLESSO BRACHIALE	60.00%
SINDROME RADICOLARE SUPERIORE TIPO DUCHENNE ERB C5-D1	45.00%
SINDROME RADICOLARE INFERIORE TIPO DEJERINE KLUMPKE	45.00%
PARALISI COMPLETA NERVO ASCELLARE	18.00%
PARALISI COMPLETA NERVO RADIALE	35.00%
PARALISI BASSA NERVO RADIALE	25.00%
PARALISI COMPLETA NERVO MEDIANO	40.00%
PARALISI COMPLETA NERVO ULNA	25.00%

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioniSpec.unipol.it - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 2098584
 Capitale sociale Lit. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna C.F. 0081857012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritta all'Albo delle società capogruppo al n. 046
 www.unipolsai.com - www.unipolsai.it



PARALISI BASSA NERVO ULNARE	20.00%
LESIONI SISTEMA NERVOSO PERIFERICO (Permanenti- Stabilizzati)	
ARTO INFERIORE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	
PARALISI COMPLETA PLESSO LOMBARE D12-L4	35.00%
PARALISI COMPLETA NERVO FEMORALE	30.00%
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO	45.00%
PARALISI BASSA NERVO SCIATICO	38.00%
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO ESTERNO	20.00%
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO INTERNO	22.00%
LESIONI SISTEMA NERVOSO CENTRALE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	
EPILESSIA POST TRAUMATICA, CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE, CON CRISI SPORADICHE	15.00%
EPILESSIA POST TRAUMATICA, CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE, CON CRISI SETTIMANALI	30.00%
PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MODERATA E POSSIBILITA' DI DEAMBULAZIONE CON APPOGGIO	40.00%
MONOPARESI DI ARTO SUPERIORE CON DEFICIT DI FORZA E IMPOSSIBILITA' AI MOVIMENTI FINI DELLA MANO	40.00%
MONOPARESI ARTO INFERIORE CON MODERATO DEFICIT DI FORZA, ANDATURA FALCIANTE E POSSIBILE SOLO CON APPOGGIO	35.00%
USTIONI - CAPO	
TIPOLOGIA DI LESIONE	
USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 6-10% DELLA SUPERFICIE DEL VISO	3.00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DELL'11-15% DELLA SUPERFICIE DEL VISO	10.00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 16-25% DELLA SUPERFICIE DEL VISO	14.00%
USTIONE 2° O 3° GRADO SUPERIORE AL 25% DELLA SUPERFICIE DEL VISO	18.00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 15-30% DELLA SUPERFICIE DEL CUOIO CAPELLUTO	5.00%
USTIONE 2° O 3° GRADO SUPERIORE AL 30% DELLA SUPERFICIE DEL CUOIO CAPELLUTO	10.00%
USTIONI - ARTI SUPERIORI E INFERIORI	

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stabagnardo, 45 - 40129 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipolit - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7090824
 Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511466
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione
 e riassicurazione Sez. I al n. 700065 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 045
 www.unipolsai.com - www.unipolsai.it



TIPOLOGIA DI LESIONE	
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 11-20% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE	5.00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 21-30% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE	10.00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 31-50% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE	15.00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DI OLTRE IL 50% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE	

La Contraente

La Compagnia

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale iv. Euro 2.031.456.333,00 - Registro delle imprese di Bologna, C.F. 0081857012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo imprese di Assicurazione
e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipol.it - www.unipolsai.it